

# L'Anac può portare in tribunale le procedure d'appalto irregolari

## ANTICORRUZIONE

Da oggi l'Autorità può impugnare i bandi in modo diretto

**Guglielmo Saporito**

Da oggi Anac potrà impugnare in prima persona le procedure contrattuali di rilevante impatto o che presentino gravi violazioni. Entra, infatti, in vigore la delibera dell'Autorità 13 giugno 2018, che attualizza l'articolo 211 del Codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

In questo modo si rimedia alla sottrazione del precedente potere di raccomandazione, che consentiva ad Anac, fino al maggio del 2017, di invitare le stazioni appaltanti a rimuovere illegittimità, con incisive sanzioni (da 250 a 25 mila euro). Ora si sostituiscono le raccomandazioni con due altri poteri, entrambi di impugnazione: il primo, più rapido, consente all'Autorità di rivolgersi al giudice amministrativo, impugnando procedure relative a contratti di «rilevante impatto». Il secondo potere d'intervento consente anch'esso di ricorrere al giudice am-

ministrativo, con iter che prevede dapprima un parere su «gravi violazioni» e successivo ricorso se l'amministrazione non si ravvede.

Le due azioni di Anac possono essere avviate d'ufficio o su segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria (per lo più penale e contabile), dell'avvocatura dello Stato o da altre autorità pubbliche. È possibile anche la segnalazione da parte di terzi (quindi, anche di imprese o enti locali), ma in tal caso l'Autorità si riserva di valutare sia la gravità delle violazioni e la rilevanza di interessi coinvolti, sia le risorse (umane, economiche) disponibili. Di sicuro, dal 1° agosto le maggiori amministrazioni aggiudicatrici entreranno in un periodo d'ansia, com'è avvenuto (fino all'aprile del 2017) per il rischio di ricevere raccomandazioni cui doversi adeguare: per contratti di «rilevante impatto» o ipotetiche «gravi violazioni», può giungere un ricorso firmato in prima persona dal presidente Anac, con l'assistenza dell'avvocatura dello Stato. Un ricorso cioè di ben maggiore impatto rispetto alla lite che possa essere instaurata da un'impresa concorrente che si ritenga danneggiata.

Il ricorso di Anac è infatti nell'in-

teresse della legge, al di sopra delle parti concorrenti. Ad esempio, difficilmente può essere ritirato per accordi avvenuti al di fuori di aule giudiziarie. Per ciò che riguarda i termini della procedura, l'Anac è equiparata a un normale utente della giustizia amministrativa, e quindi deve affrettarsi ad impugnare entro 30 giorni i provvedimenti (bandi, atti di programmazione, ammissioni ed esclusioni di concorrenti, commissioni di gara, varianti) per opere di rilevante impatto. Per gli interventi che non sono di rilevante impatto, ma che presentano comunque gravi violazioni, è previsto un parere che metta in allarme la stazione appaltante: se l'amministrazione non si adegua, sopravviene il ricorso.

Nessun privilegio quindi per l'Anac, che deve seguire le stesse procedure del privato ricorrente: vi potranno quindi essere più ricorsi, delle imprese escluse, delle imprese non vincitrici, dell'Anac, tutte innanzi il Tar anche se ognuna con proprie finalità. Le imprese tenderanno infatti ad ottenere un'aggiudicazione, mentre l'Anac avrà il compito di tendere comunque al ripristino della legalità violata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA